

STATUTO

LE CHATEAU TREE CLIMBING S.C.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FENIS AO LOCALITA' CHEZ-SAPIN
84

Numero REA: AO - 61412

Codice fiscale: 01013280076

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL NUMERO 24420 DI RACCOLTA.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una società cooperativa denominata:
"LE CHATEAU TREE CLIMBING società cooperativa sociale", aven-
te carattere di ONLUS; siglabile "LE CHATEAU TREE CLIMBING
s.c.s.".
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
Libro V del Codice civile e dalle leggi speciali sulla coope-
razione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle
società a responsabilità limitata.
Alla Cooperativa si applicano in particolare le disposizioni
di cui alla legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modi-
ficazioni e integrazioni, di riforma della figura del socio
lavoratore.

Articolo 2 (Sede)

La Società ha sede nel comune di Fénis.
Con delibera degli organi competenti potranno essere istitui-
te o soppresse, sedi secondarie, succursali, agenzie di rap-
presentanza.
La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza
possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stes-
so Comune con semplice decisione, anche mediante consultazio-
ne scritta, dall'Organo Amministrativo, che è autorizzato al
deposito di apposita dichiarazione presso l'Ufficio del Regi-
stro delle Imprese.
La decisione potrà essere ratificata in occasione della prima
assemblea dei soci.

Articolo 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2040 e potrà es-
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-
ritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge
la propria attività mutualistica, nell'intento di perseguire
l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgi-
mento di attività rientranti nel novero dell'articolo 1 comma
primo lettera b) della legge numero 381/91 ed eventuali sue
modificazioni, finalizzate all'inserimento lavorativo e so-

ziale di persone svantaggiate, nel rispetto dei limiti e del-

le disposizioni indicate dalla menzionata legge.

La Cooperativa si propone inoltre lo scopo mutualistico di garantire continuità di occupazione e le migliori condizioni retributive, professionali e lavorative per i propri soci lavoratori in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento e i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste nell'articolo 30 del presente Statuto, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma seconda parte dell'articolo 2521 del Codice civile.

La Cooperativa con riferimento ai detti rapporti mutualistici si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'Organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporre e approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabiliti dall'Organo amministrativo, valutate le esigenze della società.

La Cooperativa aderisce su delibera dell'Organo amministrativo ad associazioni e organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

Articolo 5 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

- 1) la promozione e la gestione di servizi nel settore dell'ambiente e in particolare arredo e verde urbano, parcheggi, aree protette e parchi;
- 2) l'esecuzione di interventi di sistemazione agraria e forestale, di ripristino e pulizia dei sentieri, compreso il rifacimento di muri;
- 3) lo sviluppo di attività e servizi nel settore del territorio e del tempo libero quali la gestione di campeggi, bars, ristoranti, strutture ricettive, impianti sportivi e ricreativi in genere;
- 4) l'esecuzione di lavori in fune mediante l'utilizzo di personale specificatamente formato a norma di legge;
- 5) la progettazione, la realizzazione e la manutenzione periodica e straordinaria di sentieri alpinistici, sentieri attrezzati e ferrate, rifugi e bivacchi alpini, palestre di arrampicata naturali e artificiali, nonché di ogni altro tipo

di struttura per la pratica dell'escursionismo, dell'alpinismo, dello sci-alpinismo e dell'arrampicata e per le attività outdoor in generale;

6) la messa in sicurezza (progettazione, realizzazione, manutenzione periodica e straordinaria) di siti naturali e di strutture civili ubicati in ambienti impervi o in forte esposizione;

7) l'attività di formazione e di assistenza del personale di Enti pubblici, aziende o privati per attività in ambienti impervi o su strutture civili in forte esposizione, al fine di ridurre i rischi sull'ambiente di lavoro e di ottemperare agli obblighi di legge;

8) la promozione e la gestione di corsi di formazione e aggiornamento professionale nel campo del tree climbing e più in generale delle tecniche di lavoro con l'utilizzo delle funi;

9) l'esecuzione di interventi connessi alla manutenzione del territorio, quali taglio piante di qualsiasi genere e dimensione, taglio di boschi di alto fusto e bosco ceduo, potatura di alberi, taglio piante, sfalcio e sfrascatura lungo elettrodotto, linee di alta, media e bassa tensione, attività di pulizia e decespugliamento di aree esterne e cabine primarie e secondarie;

10) la manutenzione e la pulizia di infrastrutture e di spazi pubblici e privati in genere;

11) l'esercizio dei servizi di facchinaggio, pulizia, trasporto, sgombero neve e manutenzione stabili in favore di Società, Enti pubblici e privati;

12) la coltivazione di piante ornamentali, officinali, ortaggi, frutta, fiori e colture specializzate;

13) la realizzazione e la gestione di vivai, serre e campi sperimentali;

14) la commercializzazione in qualsiasi modo dei prodotti di propria produzione, sia sui mercati nazionali che esteri; qualora la produzione propria risultasse insufficiente a mantenere su livelli di efficienza l'organizzazione commerciale, la Cooperativa potrà in via complementare procedere all'acquisto dei prodotti necessari presso terzi;

15) l'attività di turismo sociale e agriturismo nelle sue varie forme promuovendo il contatto con la natura, la difesa dell'ambiente e l'integrazione della disabilità;

16) la gestione di progetti e azioni nel campo delle politiche attive del lavoro previste per fasce deboli e svantaggiate e concretamente tirocini vari, stages, corsi di orientamento e di inserimento;

17) lo sviluppo in genere di tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere gli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la Società potrà:

- svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, com-

merciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli

scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze di legge;

- partecipare ad altre società, enti, associazioni e organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente Statuto; in particolare la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice civile, con la preventiva autorizzazione dell'assemblea;

- concorrere ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative private;

- compiere tutte le iniziative e le attività in genere, inclusi i relativi atti e negozi giuridici, ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge numero 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative e integrative;

- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La Cooperativa potrà altresì ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti e in particolare in osservanza al disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo numero 385/93, delle disposizioni del C.I.C.R. e dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. numero 601 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci:

1) le persone fisiche che con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;

2) le cooperative, gli enti e le persone giuridiche interessate al raggiungimento dello scopo sociale, quando la Cooperativa sia costituita, ai sensi dell'articolo 2522 comma primo del Codice civile, da almeno nove soci.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi, in numero strettamente necessario al buon fun-

zionamento della Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'articolo 2527 comma terzo del Codice civile, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nella Cooperativa i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai nuovi soci ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti e obblighi:

- a) la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non potrà comunque superare i cinque anni;
- b) il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci;
- c) i voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione;
- d) i soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476 comma secondo del Codice civile;
- e) oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi; il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine;
- f) costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 12 del presente Statuto:

nel caso di interesse alla formazione:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

nel caso di interesse all'inserimento nella Cooperativa:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 41 del presente Statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del Codice civile, se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro

dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
- a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-

tori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla clausola arbitrale con le modalità previste dall'articolo 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 142/2001;
- d) che non superi il periodo di prova, qualora appartenga alla categoria speciale dei soci;
- e) che cessi il rapporto di lavoro, per qualsiasi ragione o causa, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa;
- f) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- g) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione ricorrendo alla clausola arbitrale ai sensi del-

l'articolo 41, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro ai sensi dell'articolo 41 del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 25 comma quarto lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies comma terzo del Codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti ed esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Articolo 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi secondo e terzo del Codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12 lettere b), c), f), g) ed h), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto .
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 17 (Trattamento economico dei soci lavoratori)

Il trattamento economico dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato con decisione dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di tabelle professionali, di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Articolo 18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge numero 59 del 31 gennaio 1992.

Articolo 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2 (due).

Articolo 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno a indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba

procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 50 (cinquanta); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le

indicazioni previste nel precedente articolo 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alla clausola arbitrale.

Alle quote non può essere corrisposto un dividendo superiore a quello massimo stabilito dalle leggi.

Su decisione dei soci le quote sociali possono essere rivalutate nei limiti fissati dalle leggi speciali in materia di mutualità cooperativa con la destinazione delle stesse di una quota parte degli utili d'esercizio.

Articolo 25 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, e/o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge numero 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) un'eventuale quota ai soci a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

La decisione dei soci può, in deroga a quanto sopraindicato, ferme restando le destinazioni obbligatorie di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e, ai fini fiscali, che la totalità degli utili d'esercizio sia devoluta alla costituzione delle riserve di cui alla lettera f) del presente articolo o alla costituzione di riserve indivisibili, oppure di riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 26 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può in alternativa a quanto disposto alla lettera e) dell'articolo 25 del presente Statuto, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, riguarda la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 27 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-

l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci possono adottare le loro decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 29.

Articolo 28 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, salvo le eccezioni indicate nell'ultimo comma del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il

fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 21 se socio sovventore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere riportate, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente articolo 27 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento(o altro mezzo idoneo), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano stati informati gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo il caso della modificazione dello Statuto e dell'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice civile, dove sono necessari tanti voti favorevoli che rappresentino almeno i due terzi dei votanti.

Articolo 31 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 32 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di due voti. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 21 secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore, sindaco o revisore se nominati, o dipendente, come disposto nell'articolo 2372 del Codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e qualora venga rilasciata per la singola assemblea ha effetto anche in seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 33 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo e in sua assenza dal vice presidente, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un Notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, o dal Notaio e riportato in apposito libro.

Articolo 34 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-

dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Qualora si opti per l'Amministratore unico, questi dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio qualora non vi abbia già provveduto la decisione dei soci elegge nel suo seno il Presidente e il vice Presidente.

Articolo 35 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 (sessanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 36 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e i Sindaci effettivi ne siano infor-

mati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti non computandosi le astensioni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Articolo 37 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 38 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 39 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme

legislative vigenti al riguardo.

Articolo 40 (Organo di controllo - Sindaco unico - Collegio sindacale - Revisore legale dei conti)

L'Organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2477 del Codice civile o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della nomina, da un sindaco unico o da un revisore legale dei conti ovvero da un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dalla decisione dei soci. Nel caso di nomina dell'Organo collegiale il Presidente del collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci, o nel caso di nomina dell'Organo monocratico il sindaco unico ovvero il revisore legale di conti, restano in carica per tre esercizi e scadono o alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica.

Il Collegio sindacale o il sindaco unico esercita anche il controllo legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Organo di controllo ha tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Articolo 41 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero o comunque per legge riservate al giudizio dell'Autorità giudiziaria ordinaria, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni

e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 numero 5.

La soppressione della presente clausola arbitrale deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11.

Le modifiche del contenuto della presente clausola arbitrale devono essere approvate con delibera dei soci presa con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori e ne stabilisce i poteri ed eventuali compensi.

Articolo 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 25 lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge numero 59 del 31 gennaio 1992 e delle relative norme regionali di attuazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-

serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare si riassumono anche ai fini e per gli effetti fiscali i requisiti mutualistici già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:

a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma secondo dell'articolo 2519 del Codice civile e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo Statuto alle norme relative alle Società per Azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

In originale firmato:

MICHELINA CERISE

MARCO PRINCIVALLE NOTAIO

25 di 25